



Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura

(Ordinanza sulle tasse UFAG)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 16 giugno 2006¹ concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1

¹ La presente ordinanza disciplina la riscossione delle tasse da parte dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), compresa la sua stazione federale di ricerca Agroscope, incluso il suo Istituto di allevamento equino, per prestazioni e decisioni nell'ambito della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura e delle relative disposizioni d'esecuzione, nonché per prestazioni di carattere statistico fornite dall'UFAG conformemente alla legge del 9 ottobre 1992² sulla statistica federale.

Art. 3

Abrogato

II

L'allegato 1 è modificato come segue:

RS

- 1 RS 910.11
- 2 RS 431.01

N. 8 titolo e n. 8.5

8 Ordinanza del 26 ottobre 2011³ sugli alimenti per animali

Franchi

...

8.5 Trattamento del rinnovo (art. 31) o dell'estensione di un'autorizzazione esistente (art. 22) per un additivo utilizzato negli alimenti per animali

400

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

In nome del Consiglio federale svizzero:

...

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

³ RS 916.307